

DISEGNO DI LEGGE 19 gennaio 2021, n. 81

Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 01.03.2021

INDICE

- Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*
- Art. 2 - *Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di impianti termici, di autorizzazione allo scarico e di veicoli a motore*
- Art. 3 - *Integrazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica e di titoli a derivare*
- Art. 4 - *Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico*
- Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 17.2 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 17.3 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 17.4 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976*
- Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 17.5 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976*
- Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)*
- Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e abrogazione di disposizioni connesse*
- Art. 11 - *Integrazione dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*
- Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*
- Art. 13 - *Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici*

Art. 1

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare".

Art. 2

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/ Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di impianti termici, di autorizzazione allo scarico e di veicoli a motore

1. Gli articoli 6 e 7 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono abrogati.

2. All'articolo 8 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "di cui al secondo comma dell'articolo 6 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dalla disciplina statale";
- b) nel comma 2 le parole: "dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei gestori dello stabilimento";
- c) nel comma 3 le parole: "Qualora i predetti impianti consistano in impianti di combustione o caldaie con potenzialità complessiva uguale o superiore a 30.000 Kcal/h sono soggetti alla denuncia prevista per gli impianti termici; le eventuali autorizzazioni già rilasciate e le domande di autorizzazioni già presentate per l'esercizio degli impianti di cui al presente comma decadono e tengono luogo della denuncia prescritta per l'installazione, le trasformazioni e gli ampliamenti degli impianti termici." sono soppresse.

3. Al comma 7 septies dell'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e" sono inserite le seguenti: "da stalle non legate ad attività imprenditoriali, nonché per le acque reflue domestiche aventi recapito in vasca a tenuta,";
- b) dopo le parole: "fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti" sono inserite le seguenti: ", nonché al numero o alla tipologia dei capi allevati in stalla,".

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è abrogata.

5. All'articolo 83 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 4 le parole: ", nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione" sono soppresse;
- b) nel comma 5, dopo le parole: "dalle norme regolamentari previste dall'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10." sono inserite le seguenti: "Per il deposito dei veicoli fuori uso presso i centri di rottamazione si applicano i termini stabiliti dalla normativa statale in materia di deposito preliminare e di messa in riserva."

6. Il comma 7 septies dell'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal presente articolo, si applica anche alle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

7. I termini previsti dal comma 4 dell'articolo 83 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

Integrazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica e di titoli a derivare

1. Dopo la lettera i) del comma 4 dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente:

"i bis) incentivazione della riduzione dei consumi, della coutenza e della condivisione delle opere di presa o di distribuzione."

2. Dopo la lettera c) del terzo comma dell'articolo 17 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono inserite le seguenti:

"c bis) aggregazione di titoli a derivare in caso di uso in comune dell'opera di presa e disciplina dei titoli in regime di contitolarità in modo da semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi connessi, anche con riguardo a titoli a derivare già costituiti;

c ter) previsione, per categorie omogenee, di titoli a derivare a carattere generale da acquisire mediante procedura di adesione."

Art. 4

Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. Dopo l'articolo 17.1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente capo:

"Capo II bis

Riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico".

Art. 5

Inserimento dell'articolo 17.2 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II bis è inserito il seguente:

"Art. 17.2

Ambito di applicazione e principi in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. Questo capo disciplina la riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale, nel rispetto dei principi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.

2. La riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1 è effettuata a seguito dell'accertamento dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico,

e nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, del piano di tutela delle acque, nonché nel rispetto degli ulteriori criteri ambientali individuati preventivamente in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna concessione per la definizione del relativo contenuto.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, se la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ha una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e inferiore al limite previsto dal comma 1, la Provincia procede alla riassegnazione nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, trasparenza, pubblicità, tutela dell'ambiente, e buon uso delle acque, mediante istruttoria congiunta e comparazione delle domande presentate, secondo quanto previsto dall'articolo 17.3. Queste concessioni sono denominate di seguito "concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico".

4. Le concessioni di derivazione d'acqua per autoconsumo, di quelle per usi multipli che includono, oltre all'uso a scopo idroelettrico, anche l'uso potabile per servizio pubblico, di quelle per usi multipli in cui l'uso idroelettrico è funzionalmente connesso ad un uso diverso, di quelle in capo alle cooperative elettriche storiche, nonché le concessioni di derivazione d'acqua di potenza nominale media annua uguale o inferiore a 220 kW sono rinnovate in favore del concessionario uscente a seguito delle verifiche e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16 decies, comma 3 bis, per quanto riguarda il canone ambientale."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 17.3 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.2 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"Art. 17.3

Disposizioni per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. La procedura per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è avviata entro tre anni antecedenti la scadenza della concessione.

2. Le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono riassegnate per la durata massima di trent'anni.

3. Entro il termine stabilito dal regolamento previsto dal comma 4, il concessionario uscente consegna alla Provincia una perizia di stima contenente l'indicazione di tutti i beni essenziali per l'esercizio della concessione ed il relativo valore che l'assegnatario interessato all'utilizzo dei medesimi, qualora diverso dal concessionario uscente, corrisponde a quest'ultimo al fine dell'acquisto della proprietà o dell'utilizzo ad altro titolo dei predetti beni, o di parte di essi; entro il medesimo termine il concessionario uscente manifesta l'interesse al rilascio della concessione in suo favore.

4. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti:

- a) le procedure comparative, nel rispetto dei principi individuati dall'articolo 17.2, comma 3;
- b) i termini di indizione delle procedure;
- c) i termini di presentazione ed i contenuti della perizia di stima di cui al comma 3;
- d) i contenuti essenziali dell'avviso pubblico di riassegnazione della concessione, che comprendono la descrizione della concessione e i relativi parametri, i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, i canoni per l'esercizio della concessione, i criteri di comparazione per la valutazione delle domande e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;

- e) i requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure;
- f) i criteri di comparazione tra le domande di assegnazione, che possono riguardare un progetto conforme all'impianto preesistente oppure un progetto innovativo; tra i criteri di comparazione possono essere previsti la minimizzazione degli effetti su ambiente, clima, biodiversità e paesaggio, nonché l'uso efficiente delle acque; tra i medesimi criteri può essere prevista l'offerta al rialzo sull'importo posto a base di gara pari alla somma del canone demaniale previsto dall'articolo 16 decies, comma 1, e del canone aggiuntivo previsto dall'articolo 17.4.

5. Se per la realizzazione del progetto di derivazione è necessaria la demolizione di opere preesistenti, l'assegnatario può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità del progetto ai sensi dell'articolo 1 bis 3, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 1998 anche per acquisire le opere da demolire.

6. Se il progetto di derivazione dell'assegnatario non comporta la demolizione delle opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, né il loro acquisto o utilizzo, la Provincia ha il diritto di ritenere senza compenso le medesime opere, oppure di obbligare il concessionario uscente a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 17.4 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.3 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"Art. 17.4

Canone aggiuntivo per l'esercizio delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico oggetto di riassegnazione

1. Per l'esercizio delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, oggetto di riassegnazione, alla Provincia è dovuto, oltre al canone demaniale di cui all'articolo 16 decies, comma 1, il pagamento annuo di un canone aggiuntivo determinato con deliberazione della Giunta provinciale in misura complessiva non inferiore a 9 euro per ogni kW di potenza nominale media annua concessa; la medesima deliberazione individua la quota del canone aggiuntivo da destinare a misure e a interventi di miglioramento ambientale, in una percentuale non inferiore al 20 per cento.

2. Nell'ambito del protocollo di finanza locale è determinata una quota del canone aggiuntivo previsto dal comma 1, non inferiore al 50 per cento, da destinare ai comuni o loro forme associative territorialmente interessati dalla concessione. Nell'ambito del medesimo protocollo di finanza locale, può essere altresì previsto che parte della quota del canone aggiuntivo destinata alle misure e agli interventi di miglioramento ambientale sia attribuita ai comuni o loro forme associative il cui territorio amministrativo sia interessato da opere e alveo sotteso dalle utenze in questione per la realizzazione di interventi di loro interesse, individuandone i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 17.5 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'articolo 17.4 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"Art. 17.5

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per le quali risulta pendente alla data di entrata in vigore di questo capo il procedimento di rinnovo, a seguito delle verifiche e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17.2, comma 2, sono rinnovate in favore del concessionario uscente e, per la determinazione dei canoni, si applica l'articolo 17.4; tali concessioni sono rinnovate per un termine pari a:

- a) venticinque anni decorrenti dalla scadenza della concessione, se la stessa è assoggettata alla valutazione di impatto ambientale;
- b) nei casi diversi dalla lettera a), quindici anni decorrenti dalla scadenza della concessione, se la stessa è scaduta nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore di questo capo;
- c) venti anni decorrenti dalla scadenza della concessione, in tutti gli altri casi.

2. Le domande per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) relative ai procedimenti di rinnovo delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, che sono state dichiarate improcedibili nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore di questo capo, si considerano presentate alla data di entrata in vigore di questo capo e ad esse si applica quanto previsto dal comma 1.

3. I procedimenti di riassegnazione relativi alle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute dopo la data di entrata in vigore di questo capo e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17.3, comma 4, sono sospesi fino alla data individuata dal regolamento medesimo. Fino alla predetta data, le concessioni continuano a essere esercitate alle condizioni previste dalla concessione in scadenza o scaduta.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 17.3, comma 4, può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.

5. In caso di innalzamento del limite previsto dalla normativa statale per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo capo, continuano ad essere esercitate fino alla data stabilita dal predetto articolo e alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla medesima data, anche con riguardo alle disposizioni relative ai rapporti tra concessionario e Provincia alla scadenza della concessione."

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1.4 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "I beni sono acquisiti privi di obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami e di qualsiasi titolo che possa pregiudicare il trasferimento della proprietà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2." sono soppresse.

2. All'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso. Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma è inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente e sviluppo economico per eventuali osservazioni." sono sostituite dalle seguenti: ". Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma è inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente, infrastrutture e sviluppo economico per eventuali osservazioni.";
- b) dopo il comma 1.5 è inserito il seguente:

"1.5.1. In via ordinaria, la Provincia ricorre alla procedura ad evidenza pubblica prevista dal comma 1.5, lettera a).";

c) il comma 1 novies è abrogato;

d) l'alinnea della lettera h) del comma 2 è sostituito dal seguente:

"h) nel rispetto del PGUAP, dei criteri ambientali, degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe e delle risultanze delle valutazioni di cui all'articolo 1 bis 1, stabilisce:".

3. All'articolo 1 bis 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "e che non sono stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza di una concessione idroelettrica da parte della Provincia o di altre amministrazioni" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa:

a) aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, un impianto idroelettrico avente potenza nominale media annua pari ad almeno 3000 kW;

b) aver gestito, in un periodo minimo di tre anni antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, impianti idroelettrici che abbiano immesso in rete energia elettrica per una quantità non inferiore a un terzo della producibilità media attesa dell'impianto.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere patrimoniale e finanziario:

a) dimostrare di possedere un patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato prima della data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione pari ad almeno 100 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione;

b) essere in possesso di due referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito o da società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il concorrente ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari alla metà del valore complessivo del piano degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 2, lettera f).";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il bando di gara può prevedere i casi in cui è vietato l'avvalimento."

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e abrogazione di disposizioni connesse

1. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "previsti dai piani di gestione" sono inserite le seguenti: "e dai programmi degli interventi".

2. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i comuni e gli altri soggetti sottoscrittori della convenzione prevista dall'articolo 47 per le zone e i siti gestiti attraverso la rete di riserve;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la Provincia, per le zone e i siti che non ricadono nella lettera a), anche quando sono compresi

in una rete di riserve."

3. Nel comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "i soggetti indicati dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti indicati dall'articolo 38, comma 3".

4. Nel comma 5 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "La realizzazione degli interventi è comunque assicurata dai soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, anche in via diretta e con i modi previsti dal titolo IX, capo I, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La realizzazione degli interventi è comunque assicurata dai soggetti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), anche in via diretta e nei modi previsti dal titolo IX, capo I".

5. Nel comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "si prestano a una gestione unitaria - con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse - nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione" sono sostituite dalle seguenti: "si prestano a forme di gestione coordinata con preminente riguardo alla valorizzazione dei fattori di biodiversità, di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché alla promozione di attività socio-economiche funzionali alle esigenze di conservazione e di sviluppo sostenibile".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. La rete di riserve:

- a) individua e sviluppa azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversità e della sostenibilità, secondo gli obiettivi specificamente definiti dalla convenzione prevista dal comma 2;
- b) concorre all'attuazione delle misure di conservazione e del piano di gestione di cui agli articoli 38 e 45;
- c) individua e sviluppa interventi per l'integrazione e la coerenza ecologica delle aree che costituiscono la rete;
- d) realizza le altre attività necessarie al perseguimento delle finalità del comma 1."

7. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunità interessate e la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso una convenzione, di durata novennale, tra i comuni e le comunità interessate e la Provincia, ed è gestita attraverso programmi degli interventi di durata triennale";
- b) le parole: "Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma" sono sostituite dalle seguenti: "Se sono territorialmente interessati partecipano alla convenzione";
- c) le parole: "possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM)" sono sostituite dalle seguenti: "possono partecipare anche i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani (BIM)";
- d) le parole: "all'accordo di programma può partecipare anche il soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "alla convenzione può partecipare anche il soggetto".

8. I commi 3, 4 e 7 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogati.

9. Il comma 5 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"5. La convenzione per l'attivazione della rete di riserve individua in un comune, in una

comunità o in un consorzio BIM il soggetto responsabile delle attività della rete e i compiti demandatigli, e in particolare quello di coordinare le attività programmate dalla rete. La convenzione indica, inoltre:

- a) l'ambito territoriale di riferimento;
- b) l'analisi del contesto generale dell'ambito territoriale di riferimento - con particolare riguardo agli aspetti di natura ambientale, economica e sociale -, gli obiettivi di carattere generale, le strategie e le specifiche finalità di tutela, di valorizzazione ambientale e di conservazione, anche con riferimento alle strategie provinciali in materia di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea in materia di biodiversità, nonché di quanto previsto dal comma 1 bis;
- c) le modalità di coordinamento e i ruoli dei soggetti sottoscrittori, nonché le forme di partecipazione che assicurino il coinvolgimento degli altri soggetti operanti sul territorio."

10. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"6. Nel rispetto delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui agli articoli 38 e 45, il programma degli interventi, approvato dai soggetti sottoscrittori della convenzione, definisce gli interventi, le attività e il relativo programma finanziario della rete, nei limiti delle risorse stanziare dagli stessi nei rispettivi bilanci e tenendo conto delle tipologie di interventi e attività finanziabili dalla Provincia, così come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 96, comma 4 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità, le tempistiche e le procedure di approvazione, di modifica e di aggiornamento, nonché gli elementi essenziali del programma degli interventi - anche attraverso la predisposizione di uno schema tipo - e gli aspetti necessari alla sua attuazione."

11. Dopo il comma 6 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"6 bis. Per le aree che interessano le foreste demaniali provinciali e i boschi di proprietà pubblica, nel predisporre il programma degli interventi previsto dal comma 6 è assicurata la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e con i rispettivi proprietari pubblici. Per le aree che interessano beni di uso civico è assicurata la partecipazione e l'acquisizione del parere dei soggetti che li amministrano."

12. Nel comma 8 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "gli interventi possono essere realizzati dai comuni o dalla comunità" sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi possono essere realizzati dai soggetti sottoscrittori della convenzione".

13. Il comma 9 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"9. Se la rete di riserve coinvolge riserve confinanti con parchi naturali, il programma degli interventi è redatto in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione del parco."

14. Il comma 10 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"10. La Provincia promuove e fornisce collaborazione nell'attivazione della rete di riserve. In particolare; con deliberazione della Giunta provinciale è approvato uno schema tipo di convenzione."

15. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "nel piano di gestione" sono soppresse.

16. Nel comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "qualora i piani di gestione garantiscano" sono sostituite dalle seguenti: "se la convenzione garantisce".

17. Al comma 1 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: ", tranne quelli relativi alla rete di riserve prevista dall'articolo 47" sono soppresse;

b) nella lettera b) le parole: "dagli articoli 45, comma 6 e 49" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 45, comma 6, e delle convenzioni previste dall'articolo 49".

18. Il comma 4 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"4. Per sostenere la rete di riserve la Provincia finanzia gli interventi e le attività previsti dal programma degli interventi e può finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della rete di riserve."

19. E' abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, riguardante "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)".

20. Le deliberazioni di cui all'articolo 47, commi 6 e 10, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come sostituiti dai commi 10 e 14, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Gli accordi di programma sottoscritti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza e, se scadono entro il 31 dicembre 2021, possono essere prorogati per un periodo massimo di un anno, anche se sono già stati prorogati o rinnovati. I piani di gestione approvati dalla Giunta provinciale prima della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificato da questo articolo, cessano di avere efficacia alla scadenza dell'accordo di programma a cui si riferiscono, ad esclusione delle disposizioni relative alla conservazione della Rete Natura 2000, compresi i monitoraggi, che mantengono efficacia fino alla scadenza del piano di gestione originariamente prevista.

22. Le modificazioni apportate da questo articolo alla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e al decreto del presidente della Provincia n. 50-157/Leg si applicano dalla sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificato da questo articolo e, con riferimento alla parte dei piani di gestione relativa alla conservazione della Rete Natura 2000, si applicano fino alla naturale scadenza di detti piani.

Art. 11

Integrazione dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: "Per garantire il costante allineamento tra dati catastali e dati tavolari, nell'istanza tavolare telematica il richiedente ha l'obbligo di fornire, mediante compilazione dell'apposito prospetto, le informazioni necessarie per le modifiche agli atti del catasto con riguardo alle particelle edificiali eventualmente interessate dalla creazione o variazione di porzioni materiali."

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: ", previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali, rilasciato" sono sostituite dalla seguente: "rilasciata".

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: "previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato" sono sostituite dalla seguente: "rilasciata".

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici

1. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura qualitativa se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto." sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge. Si applicano i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 2."

3. I commi 3, 5 bis e 6 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono abrogati.

4. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"2 sexies. Gli articoli 2 e 3, come modificati dall'articolo 13 del disegno di legge n. 81/XVI recante "Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici", si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge provinciale."

5. Dalla data di entrata in vigore di questo articolo sono abrogati i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 1, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, l'articolo 4, l'articolo 5 e l'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.